



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Nuovi motivi di scarto da ottobre per la fattura elettronica
- RIBA e MAV ammessi come pagamenti tracciati per beneficiare del regime premiale
- Società di capitali – cessione quote e violazione della clausola statutaria di prelazione
- Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di luglio
- Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche – prima parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



10

.....	10
In breve.....	12
Nuovi motivi di scarto da ottobre per la fattura elettronica	12
RIBA e MAV ammessi come pagamenti tracciati per beneficiare del regime premiale.....	14
L'Approfondimento – 1	16
Società di capitali – cessione quote e violazione della clausola statutaria di prelazione	16
L'Approfondimento – 2	25
Gli interPELLI dell'Agencia delle Entrate del mese di luglio	25
L'Approfondimento – 3	32
Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche – prima parte	32

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Cessione dei bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 01.08.2022	La legge di conversione del decreto semplificazioni fiscali (D.L. 73/2022), che ora attende l'approvazione del Senato, rende retroattive le nuove norme sulla quarta cessione, anche in relazione alle opzioni comunicate prima di maggio 2022.
Riporto delle perdite	IL SOLE 24 ORE 01.08.2022	L'art. 84 del Tuir disciplina per le società di capitali il trattamento delle perdite, dove la differenza con i soggetti Irpef riguarda la possibilità, per quest'ultimi, di compensare nel periodo perdite e utili di impresa (anche di Srl trasparenti) che è, invece, preclusa alle società di capitali.
Sospensione feriale dei termini	ITALIA OGGI 02.08.2022	Dall'1.08.2022 al 22.08.2022 si è nel periodo di sospensione feriale dei termini per tutti gli adempimenti fiscali in scadenza in questo periodo.
Decreto Semplificazioni: registri contabili ed esterometro	IL SOLE 24 ORE 03.08.2022	I registri contabili possono essere conservati con sistemi elettronici anche se non trasposti su supporti cartacei ovvero se non archiviati in un sistema di conservazione elettronica a norma, a condizione che il contribuente provveda a stamparli a richiesta degli organi verificatori, dimostrando di averli aggiornati secondo la normativa fiscale. Inoltre, le operazioni passive carenti del requisito territoriale, non rilevano ai fini dell'esterometro se di importo inferiore a 5.000 euro.
Decreto Semplificazioni: agevolazioni Ires nel Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 03.08.2022	Con la conversione in legge del D.L. 73/2022 è terminato l'intervento normativo che ha interessato la fiscalità (e non) del Terzo settore. Tra le modifiche si segnala le novità introdotte in merito all'accesso al Runtis e il regime di decommercializzazione che viene esteso anche alle entrate di natura corrispettiva provenienti dagli iscritti e dai tesserati, per le Aps.

Decreto Aiuti bis	IL SOLE 24 ORE 04.08.2022	<p>Si segnalano le misure che dovrebbero essere contenute nel prossimo decreto Aiuti bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reintroduzione per il 2022 della norma che raddoppia a 516 euro la somma per il welfare contrattuale esentasse; • rivalutazione delle pensioni; • prevista l'estensione anche agli ultimi mesi dell'anno della sospensione degli oneri di sistema, del bonus sociale e dell'Iva al 5% sul gas; • estensione fino al 20.09.2022 dei tagli fiscali previste per benzina e gasolio.
Buoni carburante con deduzione piena dal reddito d'impresa	IL SOLE 24 ORE 04.08.2022	<p>Come indicato da Assonime (circolare n. 26/2022), il bonus carburante erogabile dai datori di lavoro privati, non rientra tra la fattispecie all'art. 100, c. 1 del Tuir e, quindi, le relative spese sostenute dovrebbero essere interamente deducibili dal reddito e non nel limite del 5 per mille delle spese sostenute per prestazioni di lavoro.</p>
Aggiornamento tracciato per la fattura elettronica	IL SOLE 24 ORE 05.08.2022	<p>La nuova versione delle specifiche per il tracciato della fattura elettronica, sia ordinaria che semplificata, sarà disponibile dal 1.10.2022.</p>
Riforma della giustizia tributaria	IL SOLE 24 ORE 05.08.2022	<p>Nell'ambito della riforma della giustizia tributaria, la cui approvazione finale è attesa per il 9.08.2022, vi è la sanatoria per i giudizi pendenti in Cassazione.</p>
Superbonus, Sal con data certa	IL SOLE 24 ORE 05.08.2022	<p>Entro il termine del 30.09.2022, per unità unifamiliari e autonome, è necessario dimostrare di avere raggiunto il requisito del 30% dei lavori per potere accedere al superbonus 110% per tutto il 2022.</p>

L'Agenzia interpreta



<p>Bonus prima casa negato per il coniuge già beneficiario prima del matrimonio</p>	<p>INTERPELLO N. 400 DEL 01.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il precedente acquisto dell'istante e del coniuge relativo all'immobile residenziale in altro Comune, effettuato in regime di comunione legale, dove il coniuge ha usufruito dell'agevolazione prima casa per il 50% non consente la fruizione da parte dell'istante medesimo del regime agevolativo in relazione all'immobile da acquistare in sede di permuta.</p>
<p>La comunione dei beni non divide il saldo del conto ereditato</p>	<p>INTERPELLO N. 398 DEL 01.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel caso di decesso di una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, nella dichiarazione di successione deve essere indicato l'intero importo del saldo attivo del conto corrente intestato al defunto, ad eccezione del caso in cui gli eredi dimostrino che il credito nei confronti della banca sia sottoposto al regime di comunione legale dei beni.</p>
<p>Bonus prima casa e trasferimento all'estero</p>	<p>INTERPELLO N. 399 DEL 01.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente di beneficiare dell'agevolazione prima casa anche se l'acquirente è non residente, se ricorrono le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.</p>
<p>Flax tax per crypto-investitori esteri</p>	<p>INTERPELLO N. 397 DEL 01.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, precisa che anche i cryptoinvestitori hanno la possibilità di accedere alla "flat tax" prevista per chi sceglie di trasferirsi in Italia, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva, pari al 26%.</p>
<p>Test di vitalità nelle scissioni</p>	<p>CIRCOLARE N. 31/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che nella scissione va condotto il test di vitalità in relazione alla scissa, con riferimento al compendio aziendale che essa trasferisce alla beneficiaria.</p>

Cessione dei crediti fiscali	CIRCOLARE N. 23/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che, l'incoerenza tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni, nonché la sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare, costituiscono profili di rischio, che possono far configurare il concorso nella violazione con conseguente responsabilità da parte del cessionario.
Cessione dei crediti nel consolidato fiscale	CIRCOLARE N. 45/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che il passaggio di crediti tra società nel perimetro del consolidato fiscale lascia inalterato il contatore delle cessioni, poiché non è considerato un trasferimento a terzi.
Riallineamento e portafoglio clienti	RISOLUZIONE N. 46/E DEL 02.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che gli importi oggetto di rivalutazione/riallineamento, che si deducono oggi in cinquantesimi (precedentemente in diciottesimi) riguarda solamente i marchi, l'avviamento e le attività a vita utile indefinita.
Restituzione della caparra per risoluzione del preliminare	INTERPELLO N. 403 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che si applica l'imposta di registro del 3% al contratto tra privati con il quale sono convenute la risoluzione di un contratto preliminare e la restituzione al promissario acquirente della caparra percepita dal venditore.
Termini di accertamento ridotti a 2 anni	INTERPELLO N. 404 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che i termini di decadenza degli accertamenti sono ridotti a 2 anni anche nel caso in cui la tracciabilità dei pagamenti avviene tramite ricevute bancarie e Mav. Non ha importanza il fatto che il contribuente riceva fatture cartacee da soggetti forfetari, ancora esclusi dallo specifico obbligo.
Rivalutazione partecipazioni societarie e attribuzione in trust	INTERPELLO N. 401 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito spiegazioni in merito alla tassazione della plusvalenza da cessione a seguito del conferimento delle partecipazioni societarie in un trust.

Iva 10% costruzione fabbricato pubblico	INTERPELLO N. 402 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la costruzione del fabbricato pubblico destinato a ospitare gli archivi del Comune è soggetta a Iva con l'aliquota agevolata del 10%.
Rimborsi per trasferte fuori dal Comune	INTERPELLO N. 405 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'art. 51, c. 5 del Tuir, con particolare riguardo alle modalità di determinazione dell'indennità che può essere corrisposta, al dipendente che si avvalga del proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento di trasferte al di fuori del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro.
Risoluzione per mutuo consenso	INTERPELLO N. 403 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che si applica l'imposta di registro proporzionale alla risoluzione per mutuo consenso del preliminare con restituzione della caparra.
Deduzione maggior valore attività immateriali rivalutate e riallineate	CIRCOLARE N. 46/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha indicato i principi da rispettare per poter beneficiare della deduzione in diciottesimi del maggior valore delle attività immateriali rivalutate e riallineate, superando i chiarimenti già forniti sul tema.
Superbonus cooperativa sociale	INTERPELLO N. 406 - 407 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha precisato che la cooperativa sociale, pur essendo Onlus di diritto, non può beneficiare della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi alla detrazione maggiorata del 110%, nel caso di cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria da D/2 a B/1 o B/2 avviene soltanto alla fine dei lavori.
Riallineamento, imposta sostitutiva e vincolo sulla riserva	INTERPELLO N. 411 DEL 01.08.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che l'eventuale omesso versamento dell'imposta sostitutiva non comporta l'inefficacia del riallineamento di un marchio, in quanto la principale condizione necessaria è l'indicazione in dichiarazione (anche tardiva nei 90 giorni).

**Territorialità Iva
della formazione
online**

INTERPELLO
N. 409
DEL 01.08.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha affermato che per valutare la territorialità Iva della formazione online, occorre distinguere le fattispecie in cui il committente sia un soggetto business o un soggetto privato.

**Detrazione Iva
anche senza la
proprietà del bene
importato**

INTERPELLO
N. 410
DEL 01.08.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'importatore potrebbe aver diritto alla detrazione dell'Iva anche se non detiene la proprietà del bene importato.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Aliquota applicabile ai dividendi a fondi Usa</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 21454 – 21475 – 21480 – 21481 - 21482</p>	<p>La Cassazione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha applicato alla distribuzione di dividendi ad un fondo statutetene l'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p>
<p>Luogo di tassazione della liquidazione sinistri</p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-267/21</p>	<p>La Corte di Giustizia Europea, ha sancito che i servizi di liquidazione sinistri, prestati da imprese terze in nome e per conto di una compagnia di assicurazione, non rientrano tra le prestazioni professionali, di consulenza o di fornitura dati sottoposti a specifico criterio di localizzazione agli effetti dell'Iva.</p>
<p>Visto mendace del commercialista</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 30329-2022</p>	<p>La Cassazione afferma che il professionista che rilascia un visto di conformità mendace (sia leggero che pesante), o un'infedele asseverazione di dati, può essere punito con una sanzione penale a titolo di concorso con il cliente, in quanto crea un mezzo fraudolento atto ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>Rimborsi chilometrici</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 23634/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che i rimborsi chilometrici relativi al tragitto casa-lavoro non sono imponibili se vengono determinati con criteri oggettivi e analiticamente documentati poiché hanno natura restitutoria</p>
<p>Contenzioso società di capitali a ristretta base societaria</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 21356/2022</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che il socio di una società di capitali a ristretta base azionaria che non ha ricevuto l'atto di accertamento della società può contestare, nel contenzioso che lo riguarda, anche il quantum e il merito della verifica fiscale fatta alla società.</p>

<p>Ricavi e prelievo con professioni abusive</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 26426/2022</p>	<p>La Cassazione ritiene che il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non può prescindere dall'accertamento dell'effettivo contributo materiale e psicologico del concorrente rispetto alla commissione del reato.</p>
<p>Fondato pericolo per la riscossione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 22529/2022</p>	<p>La Cassazione ha affermato che il presupposto legittimante dell'iscrizione a ruolo straordinario è l'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione.</p>
<p>Transnazionalità del reato</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 26956/2022</p>	<p>La Cassazione ha ritenuto che, nonostante l'attività criminosa sia commessa all'estero, nel caso di reato associativo (integratosi a seguito di operazioni di sovrapproduzione e fatturazione inesistente), basta che in Italia si sia compiuto un segmento dell'azione, tale da consentire il collegamento funzionale della parte di azione qui posta in essere (anche se inidonea di per se a costituire reato) con la restante parte della condotta commessa all'estero, per applicare la confisca, in base alla giurisdizione italiana.</p>
<p>Sequestro conto del genitore</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 30619/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che non può essere sequestrato il conto del genitore anziano basandosi esclusivamente sul fatto che il figlio, presunto evasore fiscale, ne ha la piena disponibilità.</p>

In breve

Nuovi motivi di scarto da ottobre per la fattura elettronica

Di Francesco Costa

Dal prossimo 1° ottobre, a seguito dell'aggiornamento delle specifiche tecniche per la generazione e trasmissione della fattura elettronica e dell'esterometro (versione 1.7.1), entreranno in vigore alcune novità, che trattano in particolare:

- i controlli sulle fatture elettroniche transitate via Sistema di Interscambio;
- le ulteriori funzionalità del blocco "Altri Dati Gestionali";
- l'introduzione del nuovo codice TD28.

Per quanto riguarda i controlli e i motivi di rifiuto del file XML, occorre evidenziare come il Sdl non ammetta fatture in cui contemporaneamente fornitore e cliente sono privi di partita IVA italiana. Tecnicamente, nel caso in cui l'elemento "Id Paese" che indica lo Stato che ha assegnato l'identificativo fiscale al soggetto, del cedente/prestatore e quello del cessionario/committente siano valorizzati con codici diversi da "IT", la fattura elettronica non verrà accettata dal sistema con conseguente comunicazione del codice errore 00476.

Le parti cedente/prestatore e cessionario/committente devono, poi, essere differenti, pena lo scarto del file con codice 00471, quando si utilizzano le seguenti codifiche:

- TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata);
- TD16, per l'integrazione del documento nell'inversione contabile "interna";
- TD17, per l'integrazione o autofattura in caso di servizi dall'estero, TD18 per l'integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni e TD19 per l'integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (codici utilizzabili anche ai fini dell'esterometro);
- TD20 per l'emissione di autofattura da regolarizzazione;
- TD24 per la fattura differita e TD25 per la fattura "super differita" (controllo non previsto nelle precedenti specifiche);

- TD28 per la comunicazione, ai fini dell'esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell'IVA.

Cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece, coincidere non solo nei file XML generati per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell'autoconsumo o delle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27). In caso contrario, il documento verrà scartato dal sistema con codice 00472.

Altre novità della versione 1.7.1 delle specifiche tecniche concernono il blocco informativo "Altri Dati Gestionali". Nell'ipotesi in cui vengano estratti beni da un deposito IVA, nel file XML andrà valorizzato l'anno in corso se l'estrazione è avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto. Qualora, invece, il bene sia stato estratto in un anno successivo a quello di acquisizione senza pagamento dell'IVA, dovrà essere riportato il riferimento al periodo precedente.

Altra nuova funzionalità del blocco concerne la possibilità di riportare, nel campo "Tipo Dato", la stringa "F24", per informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito "tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica". Sul punto sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate precisasse a quale tipo di regolarizzazione si debba far riferimento.

Dallo scorso 1° luglio, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l'obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti. Va sottolineato, tuttavia, che la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) esclude da tale obbligo, consentendo l'emissione di fattura cartacea, i soggetti passivi "stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00". L'operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell'imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, sarà tenuto a utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; i codici TD17 o TD19 dovranno, invece, essere adoperati per l'assolvimento dell'IVA in Italia, qualora la controparte sanmarinese abbia emesso fattura senza addebito d'imposta.

RIBA e MAV ammessi come pagamenti tracciati per beneficiare del regime premiale

di Alberto De Stefani

Nella risposta a interpello n. 404 del 02.08.2022, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che se il contribuente effettua incassi o pagamenti tracciati tramite RIBA e MAV, all'atto di emissione o ricezione di fatture, può beneficiare del regime premiale e riducendo così il rischio di subire un accertamento di due anni.

Per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, il D.lgs. 127/2015 aveva previsto, per i soggetti che adottavano il nuovo sistema, l'applicazione di un regime premiale che prevedeva una riduzione dei termini di decadenza per l'emissione di avvisi di accertamento, previsti dall'articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 (IVA) e dall'articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) di due anni. Il D.M. 04.08.2016, attuativo della disciplina in commento, aveva poi precisato che solo i redditi d'impresa e di lavoro autonomo beneficiavano del regime premiale.

Oltre a questo meccanismo, l'articolo 3 D.lgs. 127/2015 stabiliva la necessità di combinare l'emissione di fatture elettroniche con la necessità di tracciare i movimenti finanziari per le operazioni superiori a 500 euro, tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

La fatturazione elettronica è stata introdotta obbligatoriamente dal 2019 e la riduzione dei termini di accertamento si applica a favore dei soggetti passivi che tracciano i movimenti finanziari sopra i 500 euro. Anche un solo movimento sopra soglia non tracciato comporta il venir meno del beneficio.

Nel caso sottoposto al parere dell'Agenzia delle Entrate, veniva chiesto se un contribuente che avesse incassato e pagato alcuni importi maggiori di 500 euro tramite RIBA e MAV potesse beneficiare del regime premiale, considerando che questi strumenti non sono previsti nell'elenco dell'articolo 3. L'Amministrazione ha chiarito che nonostante l'elenco sia tassativo, è anche vero che RIBA e MAV soddisfano i medesimi criteri di tracciabilità.

Si deve infatti ricordare che la ricevuta bancaria è uno degli strumenti più diffusi per gestire gli incassi e i pagamenti delle fatture ed una sua esclusione dall'elenco del citato articolo 3, avrebbe compromesso per molti soggetti la possibilità di accedere al regime premiale.

Il possesso dei requisiti per beneficiare del regime premiale deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante l'annualità per la quale si intende applicare il beneficio. Nel Modello Redditi SC deve essere barrata la casella RS269, mentre nel Modello Redditi PF e SP deve essere barrata la casella RS136. La mancata indicazione fa venir meno il regime premiale, come stabilito dall'articolo 4, comma 1 del decreto attuativo.

Per concludere, considerando che nell'interpello n. 404, il contribuente ha ricevuto fatture elettroniche da fornitori in regime forfettario, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è irrilevante che le fatture siano cartacee o elettroniche, in quanto l'obbligo di porre in essere transazioni finanziarie tracciabili riguarda sia le operazioni attive sia quelle passive, mentre l'utilizzo della fatturazione elettronica è un requisito che riguarda solo i documenti emessi, non anche quelli ricevuti.

L'Approfondimento – 1

Società di capitali – cessione quote e violazione della clausola statutaria di prelazione

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

La violazione della clausola statutaria di prelazione in una società di capitali comporta l'inefficacia della cessione quote.

L'inefficacia può essere fatta valere dalla società e il soggetto che ha acquisito la partecipazione, violando la clausola di prelazione, non può esercitare alcun diritto sociale collegato alla partecipazione acquisita. Così è stato deciso nelle due recenti pronunce della giurisprudenza di merito, nella specie Tribunale di Milano del 17.12.2020 e Tribunale di Roma n. 8557/2021.

Sulla questione segnaliamo anzitutto che sulla base di un consolidato orientamento di legittimità l'offerta di acquisto, cosiddetta “*denuntiatio*”, deve essere completa di tutti gli elementi che il venditore ha definito con il terzo acquirente, compresi il prezzo e il nominativo del soggetto acquirente, dimodoché i soci rimanenti possano valutare se esercitare o meno la prelazione.

In particolare, nella sentenza n. 7879/2001 i massimi giudici hanno affermato che “*In tema di patto di prelazione per il caso di vendita delle azioni, l'impegno pattizio di preferire i soci nella conclusione dell'affare implica, in applicazione dei criteri evincibili dalle ipotesi di prelazione legale e in difetto di diversa regolamentazione negoziale, l'obbligo di comunicare a tutti i soci titolari dello stesso diritto di prelazione tutti gli elementi della offerta pervenuta al terzo; ne consegue che la "denuntiatio" deve contenere anche l'indicazione del nome del terzo offerente, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all'"intuitus personae", non soltanto uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale, ma anche l'esigenza di permettere una completa valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione, atteso che la serietà e congruità dell'offerta*

possono dipendere anche dalla persona dell'offerente, e dovendosi d'altra parte consentire ai soci titolari del diritto di prelazione la valutazione circa l'ingresso nella società di nuovi soci'.

È chiaro, quindi, che la violazione della clausola di prelazione determini l'inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione. Tuttavia, la cessione della partecipazione rimane, comunque, valida tra le parti che hanno concluso il contratto.

L'EFFICACIA REALE DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE

In presenza di una clausola di prelazione il socio che intende vendere la propria partecipazione deve offrirla, a parità di condizioni, prima agli altri soci e poi ai terzi.

In buona sostanza, la prelazione:

- impedisce l'acquisto diretto della partecipazione;
- impone che il trasferimento della partecipazione possa avvenire solo attraverso una specifica procedura stabilita dallo statuto.

Oltre a regolamentare le posizioni di soci e terzi, l'inserimento della clausola di prelazione nello statuto assume anche rilevanza organizzativa. Pertanto, gli effetti derivanti dalla prelazione sono opponibili anche al terzo acquirente.

Detto ciò, rileviamo che sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità:

- l'acquisto di partecipazioni di una società di capitali, vincolato da un patto di prelazione statutariamente previsto:
 - ✓ è preordinato a garantire un determinato assetto proprietario;
 - ✓ ha efficacia reale;
 - ✓ in caso di violazione è opponibile anche al terzo acquirente (Cassazione n.12797/2021);
- ***“la violazione della clausola statutaria, contenente un patto di prelazione, comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione – stante l'efficacia reale del patto inserito nello statuto sociale – della cessione della partecipazione societaria (che resta, diversamente, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di***

risarcire il danno eventualmente prodotto. Per contro, tale violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificatamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione¹.

La stessa Cassazione nella pronuncia n. 7003/2015 ha chiarito, inoltre, che la clausola di prelazione:

- vincola il socio nei confronti degli altri soci e se presente nello statuto impegna il socio anche nei confronti della società;
- non comporta, in caso di violazione, la nullità della cessione tra socio cedente e terzo.

In buona sostanza, la violazione del patto prelazione non determina la nullità, ovvero l'inefficacia assoluta dell'atto, perché queste sanzioni risulterebbero eccessive rispetto agli interessi che questa clausola vuole preservare. Tuttavia, l'atto risulta inefficace e l'inefficacia può essere fatta valere dall'organo amministrativo della società.

Per la giurisprudenza di legittimità la violazione della clausola di prelazione può, quindi, unicamente comportare ***“l'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società”***, dato che non sussiste alcuna violazione di norma imperativa e non può nemmeno invocarsi la nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta.

LE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 17.12.2020

Nella sentenza del 17.12.2020 i giudici milanesi evidenziano come la violazione della clausola di prelazione determini l'inopponibilità della cessione sia nei confronti della società, che degli altri soci. Al verificarsi di una simile evenienza, infatti:

- il terzo acquirente non può esercitare alcun diritto sociale collegato alla partecipazione così acquisita;

¹ Cassazione n. 12370/2014 e n. 24559/2015.

- l'inefficacia opera di diritto, ovvero come conseguenza della violazione del diritto di prelazione e a nulla rileva che l'atto di cessione sia stato depositato al Registro Imprese.

Gli stessi giudici meneghini rilevano, inoltre, che:

- la mancata proposta di acquisizione della partecipazione ai soci titolari della prelazione non fa sorgere, in capo a questi ultimi, l'obbligo di accettare, in luogo del terzo, la proposta del titolare della partecipazione per impedirne l'acquisizione;
- nessun obbligo sussiste per i titolari del patto di prelazione, a cessione ormai perfezionata, di accettare la proposta di ritrasferimento della quota acquisita irregolarmente dal terzo acquirente.

LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 8557/2021

Risultando particolarmente dettagliata e analitica la sentenza del Tribunale di Roma n. 8555/2021 merita di essere analizzata compiutamente.

Il caso trae origine da un atto di citazione del Sig. Marco, che ritenendo di aver acquisito legittimamente, con atto notarile del 6.6.2018, le quote della Alfa Srl, di proprietà del Sig. Andrea, chiedeva alla società di:

- accertare la responsabilità del sig. Fausto, amministratore unico della Alfa Srl, di non aver rispettato l'obbligo di fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di non aver concesso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione della società;
- condannare il sig. Fausto a consegnare la documentazione della Alfa Srl relativa alla gestione societaria, amministrativa e contabile;
- condannare il sig. Fausto al risarcimento del danno derivante dalla mancata consultazione della documentazione societaria richiesta.

Per contro si costituivano in giudizio l'amministratore unico, Sig. Fausto e la società Alfa Srl contestando la legittimazione attiva del Sig. Marco. Per i convenuti, infatti, l'atto di acquisto della partecipazione del 6.6.2018 risultava nullo, perché concluso in violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art.10 dello statuto sociale.

Il giudice di merito chiamato a dirimere la controversia rileva fin da subito che l'art. 10 dello statuto sociale contiene una clausola di prelazione, che impone al socio, che

intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, di comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata all'organo amministrativo. Offerta che deve contenere il prezzo e la modalità di pagamento e che l'organo amministrativo è a sua volta obbligato a comunicare agli altri soci, che se interessati devono far pervenire allo stesso organo amministrativo la dichiarazione di voler esercitare la prelazione, tramite lettera raccomandata da inviare entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta.

La clausola di prelazione era, quindi, presente nello statuto sociale e riportava pure la seguente ulteriore formulazione **“La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente, ma qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell’effettuare la sua determinazione l’esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società”**.

Ebbene, il giudice di primo grado ricorda che la clausola di prelazione, inserita nello statuto sociale di una società di capitali, per l'eventuale futura cessione della partecipazione ha efficacia reale. L'efficacia reale deve intendersi nel senso che:

- la clausola di prelazione è opponibile ai terzi rendendo inefficace la cessione della partecipazione, avvenuta in violazione di detta clausola;
- il socio che detiene il diritto di prelazione non ha alcun obbligo a riscattare la partecipazione acquisita in difetto dal terzo.

In buona sostanza, non si ricade nel caso della nullità della cessione, perché non sussiste alcuna violazione di norma imperativa e non può ravvisarsi nemmeno una impossibilità dell'oggetto sociale per indisponibilità della partecipazione ceduta.

Per questi motivi, il giudice di merito conclude affermando che:

- l'atto è inefficace e l'inefficacia può essere fatta valere solo dalla società tramite l'organo amministrativo;
- è possibile ottenere una pronuncia di inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso².

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA N. 792/2020 – VIOLAZIONE DEL PATTO DI PRELAZIONE ED EFFETTI TRASLATIVI TRA LE PARTI

Il tutto nasce da una denuncia promossa da un acquirente di quote di partecipazione di una srl, che chiamava in giudizio i due venditori che non avevano rispettato le clausole di prelazione-gradimento, contenute nello statuto della società.

Il giudice di merito chiude la controversia stabilendo che:

- la domanda deve ritenersi infondata;
- la scrittura privata intervenuta tra le parti a conclusione della compravendita risulta pienamente valida ed efficace.

A sostegno della decisione il giudice richiama l'art. 2470 del c.c., che prevede che ***“Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.***

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di Spa.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro

² Si vedano in tal senso le sentenze di Cassazione n. 24559/2015 e n. 7003/2015.

Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi 4 e 5 devono essere depositate entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale”.

Lo stesso giudice evidenzia, inoltre, che in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale la forma scritta nei contratti di trasferimento di quote di srl è richiesta solo ai fini della opponibilità ai terzi e non per la validità ed efficacia tra le parti.

Per questa ragione la domanda di risoluzione della cessione per violazione delle clausole di prelazione-gradimento veniva rigettata.

L'unica strada percorribile rimaneva, quindi, quella della richiesta del risarcimento del danno per l'acquirente

Sono queste, quindi, le motivazioni che hanno spinto il Tribunale di Siracusa a stabilire che l'acquisto di quote sociali, effettuato in violazione di un patto di prelazione statutariamente previsto, comporta l'inefficacia del trasferimento nei confronti della società e degli altri soci, ma non anche la nullità della cessione.

Entrando nel dettaglio della pronuncia osserviamo che in merito alla definizione di quote sociali, lo stesso Tribunale di Siracusa, riprendendo l'art. 2468 del c.c., presenta una ricostruzione in negativo del concetto di quote di srl, affermando che le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da azioni e non possono essere nemmeno oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Secondo quanto stabilito, infatti, dal citato art. 2468 del c.c. ***“Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.***

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno

posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106'.

Sempre il giudice di merito di Siracusa riprende anche quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22361/2009 in cui era stato precisato che le quote di srl rappresentano ***“una posizione contrattuale obiettiva che va considerata come un bene immateriale equiparabile al bene mobile non registrato in pubblico registro, ai sensi dell'art. 812 del c.c.”*** e ***“la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione di patrimonio che rappresenta”*** e, infine, basa la sua decisione sul successivo art. 2469 del c.c., che prevede che ***“Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.***

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato”.

Come si può facilmente ricavare la norma richiamata enuncia il principio di libera circolazione delle partecipazioni, sia per atto tra vivi, che per successione “**mortis causa**”, salvo diversa pattuizione dell’atto costitutivo.

Il trasferimento condizionato da clausole di prelazione-gradimento, derogando alla norma generale, persegue, invece, l’obiettivo di inibire l’ingresso nella società a soggetti indesiderati.

A ben vedere, anche la mera clausola di prelazione, obbligando il titolare a preferire nella cessione gli altri soci rispetto ai terzi si propone di tutelare sia il patrimonio sociale, che i soci dai mutamenti della compagine sociale. La prelazione ha, infatti:

- efficacia obbligatoria, perché riconosce ai soci il diritto di essere preferiti rispetto ai terzi acquirenti;
- efficacia reale, perché è finalizzata a regolamentare le modalità di ingresso e di funzionamento nella società ed è opponibile anche ai terzi estranei al contratto sociale.

In definitiva, l’elemento chiave ai fini della decisione del Tribunale di Siracusa è stato l’art. 2470 del c.c., una norma che prevede che la cessione della partecipazione produce i suoi effetti dal momento del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese.

La norma in questione regola, infatti, in che modo deve essere trasferita la quota della srl, perché questa possa essere opponibile alla società. Viceversa, in virtù del principio della libertà delle forme, la cessione, nei rapporti tra le parti, è valida ed efficace con il semplice consenso manifestato, senza richiedere la forma scritta “**ad substantiam**” o “**ad probationem**”.

Di conseguenza, il trasferimento risulta valido ed efficace tra le parti, ma non è opponibile alla società. Per essere opponibile nei confronti della società è, infatti, necessario che l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata siano depositati entro 30 giorni presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Tribunale di Siracusa ribadisce, pertanto, quanto affermato dai massimi giudici nella sentenza n. 7003/2015, ovvero che l’acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione, previsto nello statuto della società, comporta l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società e degli altri soci, ma non anche la nullità della cessione della partecipazione.

L'Approfondimento – 2

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di luglio

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di LUGLIO 2022, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 358 DEL 01/07/2022 – UTILIZZO PARZIALE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DA SUPERBONUS

L'istante riferisce di aver maturato un credito d'imposta da Superbonus e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022 tramite il codice tributo 6921. L'istante illustra poi che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex articolo 121, si sono rifiutati di acquisire il credito già in parte utilizzato in compensazione e pertanto chiede di sapere se sia possibile ricostituire l'originario credito spettante al fine di poter concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione dell'intero credito. L'Agenzia delle Entrate premette che quanto prospettato dal contribuente e, cioè, la volontà di ripristinare l'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario, non è contemplato dalla norma, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto. Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tanto più che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non pone alcun divieto alla cessione parziale del credito: l'impedimento infatti sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari istituti bancari e/o assicurativi.

INTERPELLO N. 365 DEL 06/07/2022 – TRASFERIMENTO DI IMMOBILI CATASTALMENTE INDIVIDUATI COME TERRENI

L'istante, in qualità di professionista delegato alla vendita e custode di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale, illustra come

l'immobile oggetto di vendita sia un fabbricato in corso di costruzione, composto da n. 12 unità residenziali, da n. 1 unità commerciale e da n. 6 garage, in quanto i lavori di costruzione ed i relativi procedimenti edilizi sono stati interrotti in corso d'opera. L'istante inoltre specifica che il debitore esecutato è una società di capitali irreperibile per la quale è stato nominato un curatore speciale per la notifica degli atti processuali. Date le premesse, l'istante chiede di sapere il trattamento fiscale applicabile all'atto di vendita e, in particolare, se l'atto sia assoggettabile ad IVA sulla base delle previsioni recate dal D.P.R. n. 633/1972 e dei chiarimenti resi dalla circolare 1° marzo 2007, n. 12/E, in materia di fabbricati non ultimati o, se il regime di tassazione sia differente dal momento che gli immobili sono ancora catastalmente individuati come terreni. L'Agenzia delle Entrate riprende proprio il contenuto della circolare 1° marzo 2007, n. 12/E che illustra come il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Inoltre aggiunge l'Agenzia delle Entrate, l'art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. n. 633/1972, nell'individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati non ultimati. In definitiva, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dello stato di interruzione dei lavori e dell'assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire agli stessi la natura di fabbricato, ritiene che gli immobili in argomento non siano riconducibili alla fattispecie dei "fabbricati non ultimati". Ne consegue che il trasferimento in esame abbia ad oggetto terreni edificabili e sarà pertanto soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro, di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

INTERPELLO N. 366 DEL 06/07/2022 – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE ALLA LIBERALITÀ DIRETTA DI DENARO CON ATTO PUBBLICO

L'istante illustra di voler donare ad un soggetto terzo, una somma di denaro con il solo scopo di consentirgli di poter acquistare un determinato immobile abitativo. L'istante non intende intervenire direttamente nell'atto di trasferimento, ma donare la somma necessaria all'acquisto con separato atto pubblico antecedente. Date le premesse l'istante chiede di sapere se l'esenzione da imposta sulle donazioni possa applicarsi

anche alla donazione diretta di denaro, effettuata con atto pubblico precedente all'atto di trasferimento, allo scopo esclusivo dell'acquisto di un determinato immobile censito in catasto. L'Agenzia delle Entrate premette che l'esenzione stabilita dalla disposizione di cui al co. 4-bis del TUS, è riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata", sia una liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e, consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata per esempio alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo. Al contrario, qualora la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all'obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l'imposta di donazione. Pertanto, l'esenzione ex co. 4-bis citato, è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad IVA o registro e in esso enunciata. Diversamente, nella fattispecie prospettata, la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario, viene formalizzata con apposito atto pubblico notarile separato, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare e realizza una donazione diretta. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate, non ravvisa in tale fattispecie, le caratteristiche della donazione " indiretta". In quanto tale, lo stipulando atto di donazione è fiscalmente rilevante e da assoggettare all'ordinaria disciplina prevista finì dell'imposta di successione e donazione dagli art. 2, co. 47 e seguenti del D.L. n. 262 del 2006 e dal TUS citati.

INTERPELLO N. 367 DEL 07/07/2022 – LEGATARIO-EREDE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL DE CUIUS

L'istante illustra che la de cuius, non avendo prole in vita ed essendo vedova alla data del decesso, avendo solamente una sorella ed un fratello, ha disposto del suo patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo non nominando alcun erede ma anche i fratelli quali legatari. Volendo l'istante presentare il modello dichiarativo reddituale per la defunta ma, rinvenendo nelle istruzioni la possibilità di presentazione solo ad opera degli eredi e non dei legatari, chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di presentazione della dichiarazione reddituale in assenza di eredi. L'Agenzia delle Entrate, riprendendo l'art. 65 del D.P.R. 600/1973 e riportandone il contenuto, conferma all'istante come in base alla norma citata, solo l'erede possa presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta e, pertanto, in linea con

quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel caso di specie, l'istante, in qualità di legatario, non potrà presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius.

INTERPELLO N. 369 DEL 08/07/2022 – SUPERBONUS E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

L'istante intende realizzare nell'abitazione dove risiede la sostituzione dell'impianto termico con un impianto a pompa di calore e la sostituzione dei serramenti esistenti. Nello specifico l'istante precisa che una parte dei serramenti saranno sostituiti senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre la sostituzione di altri serramenti ampliarà la superficie totale. L'istante installerà inoltre anche due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti. Date le premesse, l'istante chiede di sapere se potrà fruire della detrazione del 110%, cd. Superbonus, con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare la geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti. L'Agenzia delle Entrate illustra come la fruizione del Superbonus sarà possibile solamente se tra gli interventi "trainati" di cui al co. 2, art. 119 del Decreto Rilancio, rientri anche "la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati": ai fini della detrazione, l'intervento deve configurarsi come "sostituzione" di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Diversamente, per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi che comportino un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, nella misura del 50 % delle spese sostenute. Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento, l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria.

INTERPELLO N. 373 DEL 12/07/2022 – MERO NOLEGGIO DI PONTEGGI E ALIQUOTA IVA

Il soggetto istante dichiara di svolgere le attività di costruzione, pitture, cartongessi con utilizzo di propri ponteggi e di messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi. Con riferimento alla sola attività connessa all'impiego di ponteggi, l'istante illustra di applicare l'aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili. Dal momento che alcuni committenti richiedono all'istante di applicare l'aliquota IVA agevolata anche in relazione all'esclusivo impiego dei ponteggi, tramite il presente interpello viene chiesto all'Agenzia delle Entrate di esprimersi sul corretto comportamento IVA da tenere. L'Agenzia delle Entrate, in merito alle prestazioni che consistono nella mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi così come più generalmente di ogni altra attrezzatura, senza diretta attività edile in cantiere, condivide il comportamento sino ad ora tenuto dall'istante che ritiene di applicabile l'aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

INTERPELLO N. 385 DEL 20/07/2022 – BONUS FACCIATE E OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA

L'istante illustra di aver emesso una fattura il 27/12/2021 per bonus facciata senza l'indicazione dello sconto in fattura del 90% e che, il cliente, ha pagato tramite bonifico parlante il 10% dell'importo in data 31/12/2021. L'istante chiarisce inoltre come non sia stata ancora inoltrata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione da inviare a cura del committente, per esprimere la propria intenzione di fruire dello sconto in fattura, a causa dell'omissione in fattura. Per sanare l'errore, l'istante vorrebbe emettere una nota di credito e una nuova fattura, entrambe datate a dicembre per sostituire la fattura errata e chiede pertanto, all'Agenzia delle Entrate, se tale comportamento potrebbe ritenersi corretto. Date le premesse, con riferimento alla problematica sottoposta dall'istante e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa al solo fine di integrare il documento con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa nell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una

nuova fattura. L'assenza dell'annotazione dello sconto in fattura, non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa. Pertanto, non avendo l'istante indicato nella fattura emessa l'ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata. In conclusione chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il committente potrà recuperare in dichiarazione il 10% delle spese effettivamente pagate nel 2021 nella misura del 90%. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la fattura emessa, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente sempre nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 e nella misura del 60% oppure, ceduto ad altri soggetti.

INTERPELLO N. 393 DEL 27/07/2022 – TRATTAMENTO IVA APPLICABILE AI CORSI DI NUOTO IMPARTITI DA UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica istante, riconosciuta come persona giuridica, fa presente di avere quale scopo principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del nuoto e del triathlon. Nell'ambito della sua attività, impartisce, principalmente a bambini, corsi di vari livelli sull'apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto e a tal fine, ha ottenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, per la stagione 2021/2022, la licenza d'esercizio di scuola nuoto federale presso il proprio impianto. Ciò posto, l'associazione istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario, sotto l'aspetto IVA, applicabile ai corrispettivi percepiti per lo svolgimento della suddetta attività di formazione. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE, ammette come sia necessario accertare se l'insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell'ambito della nozione di "insegnamento scolastico o universitario", contenuta nella disposizione di cui all'art. 132 della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, possa ritenersi applicabile l'esenzione di cui all'art. 10, del D.P.R. n. 633 del 1972. Alla luce delle considerazioni già fatte in passato in ambito di insegnamento alla guida automobilistica e della vela, l'Agenzia delle Entrate conferma come anche i corsi di nuoto impartiti dall'ASD istante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla citata

giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall'istante a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applichi l'IVA nella misura ordinaria del 22%.

L'Approfondimento – 3

Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche – prima parte

Di Federico Camani

PREMESSA

Il parlamento, nella seduta del 2 agosto 2022, ha approvato in via definitiva il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Questo decreto, concepito per semplificare alcune disposizioni in materia fiscale e tributaria, originariamente composto da 47 articoli, ora consta 61 articoli.

Numerose le modifiche intervenute tra cui la razionalizzazione del calendario fiscale, la riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate, l'estensione al 2022 dei correttivi in materia di ISA. Introdotte inoltre alcune semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, e molto altro ancora.

L'analisi delle novità viene suddivisa in due interventi, di cui il presente costituisce la prima parte.

IL “NUOVO” CALENDARIO FISCALE

L'iter di conversione ha confermato, con qualche ritocco, il nuovo calendario fiscale dettato dal decreto nella sua originaria formulazione.

Una prima “novità” apportata con il passaggio parlamentare dalla camera al senato riguarda le scadenze per l'invio degli elenchi Intrastat: infatti, il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi viene riportato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Pertanto, se la versione precedente aveva concesso agli operatori l'invio degli elenchi Intrastat entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento, ora, con la conversione, si torna alle vecchie scadenze vigenti ante decreto semplificazioni, ovvero entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Un'ulteriore modifica ha interessato il comma 4 dell'articolo 35, che prevede la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021. Mentre nella versione originaria del decreto si prevedeva il differimento solo per la dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 769 della legge di Bilancio 2020 (ossia persone fisiche ed enti commerciali), nell'iter di conversione è stato precisato che tale proroga riguarda anche la dichiarazione IMU dei soggetti passivi IMU indicati nel comma 759, lettera g), ossia gli enti non commerciali.

Oltre a quelle poc'anzi citate, sono state introdotte altre novità, nel dettaglio, il nuovo calendario fiscale previsto dalla versione definitiva del decreto Semplificazioni:

D.L. Semplificazioni	Termini oggetto di modifica	Nuova scadenza
Articolo 3, comma 1	Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del 2° semestre (ex articolo 21-bis del D.L. 78/2010)	30 settembre di ciascun anno
Articolo 3, comma 2	Termine per l'invio all'agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli degli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie ex articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993	Giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
Articolo 3, comma 6	Termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno ex articoli 4, comma 1-ter, del D.lgs. 23/2011 e 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017 per gli anni di imposta 2020 e 2021	30 settembre 2022
Articolo 14	Termine per la registrazione degli atti in termine fisso ex articolo 13, commi 1 e 4, e articolo 19, comma 1, del D.P.R. 131/1986	La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto
Articolo 35, comma 4	Termine per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) relativa all'anno di	31 dicembre 2022

imposta 2021

IMPOSTA DI BOLLO

I commi 4 e 5 dell'articolo 3 introducono una significativa semplificazione degli adempimenti in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche di cui all'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 124/2019.

Viene infatti incrementato, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 01.01.2023, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre.

A seguito della modifica, ora il nuovo limite passa dai 250 ai 5.000 euro, pertanto, per le fatture elettroniche emesse dal 01.01.2023, il versamento può essere effettuato:

- entro il 30 settembre, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 5.000 euro;
- entro il 30 novembre, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro;
- resta salvo il versamento dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse il quarto trimestre, che scade il 28 febbraio dell'anno successivo.

Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a 5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.

Di seguito, i termini previsti per il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Scadenza versamento imposta di bollo dal 1° gennaio 2023

1° Trimestre	31 maggio
2° Trimestre	30 settembre
3° Trimestre	30 novembre
4° Trimestre	28 febbraio dell'anno successivo

N.B. se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre

N.B. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre

AIUTI DI STATO

L'articolo 35, commi 1-3, differisce i termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

In particolare, con il comma 1, in relazione alle misure di aiuto fiscali, non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione ai fini della loro fruizione, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:

- dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022, sono rinviati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono rinviati al 31 dicembre 2023.

Come specificato al comma 2, la proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Infine, il comma 3 posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

La proroga della scadenza per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) ha avuto come effetto immediato la proroga del termine per la presentazione dell'autodichiarazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 che rientrano nel regime "ombrello" di cui all'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021, fissato, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 143438/2022, al 30 giugno 2022.

Il nuovo termine fissato per la presentazione dell'autodichiarazione Covid è il 30 novembre 2022 (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 233822 del 22 giugno 2022).

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI

Con il comma 2-bis dell'articolo 1 viene abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

In particolare, la disposizione, novellando il comma 4-quater dell'articolo 7 del D.L. 357/1994, stabilisce che non soltanto la tenuta ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale (di cui al D.lgs. 82/2005) se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedente ed in loro presenza.

A seguito di tali modifiche sarà pertanto sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli solamente all'atto di eventuali richieste da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

8 E 5 PER MILLE

L'articolo 2, D.L. 73/2022 semplifica gli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta, ovvero i datori di lavoro, che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione personale dei redditi (c.d. Modello 730).

In particolare, ora è consentita la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite intermediari abilitati.

Tale nuova modalità è applicabile a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni), ovvero dai Modelli 730/2023.

F24

Con l'articolo 3-bis è stata estesa la portata di utilizzo del modello F24 per il pagamento di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In particolare, la disposizione demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di individuare le ulteriori tipologie di versamento per le quali è utilizzare il modello F24.

Si prevede quindi che, dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i contribuenti possano effettuare ulteriori versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati, oltre a quelli già consentiti per legge, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, secondo la disciplina dettata dall'articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

L'articolo 5, modificando l'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.lgs. 346/1990, semplifica gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti a soggetti defunti e riduce i tempi di pagamento ai beneficiari.

In particolare, viene disposto che, nei casi di eredità devoluta per legge, salva diversa comunicazione espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti al defunto sono corrisposti ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente presentata alla data di erogazione del rimborso, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Se il chiamato all'eredità non intende accettare il rimborso fiscale, dovrà restituire l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di trasmissione all'Agenzia della predetta comunicazione di rinuncia al rimborso.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Con l'introduzione dell'articolo 6, D.L. 73/2022, vengono disposti minori controlli sulle dichiarazioni precompilate.

In particolare, per effetto della norma, si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, compresi i dati riferiti a ciascun documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono stati modificati. Ovvero, non sarà più necessario conservare fisicamente i documenti di spesa che il contribuente vuole inserire nella propria dichiarazione dei redditi, se questi saranno presenti nella Sistema Tessera Sanitaria, ovvero nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Nel dettaglio, la disposizione, applicabile a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 (730/2023 – Modello Redditi 2023), prevede che:

- nel caso in cui la dichiarazione precompilata, presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, sia senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, ovvero rinvenibili dalla dichiarazione precompilata stessa. Su tali resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
- solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista sarà svolto il controllo formale;
- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non deve essere effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE

L'articolo 6-bis, D.L. 73/2022, introduce delle novità quanto alle modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

In particolare, viene disposto che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente (c.d. accessi, ispezioni e verifiche), delle quali l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di informare il contribuente stesso, l'Agenzia deve comunicare in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. Tuttavia, anche l'esito negativo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO". Inoltre, con il predetto provvedimento, saranno definite le modalità attraverso le quali il contribuente dovrà comunicare i propri dati al fine di consentire detta comunicazione.

Per espressa previsione normativa, le predette modalità semplificate di comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973) né dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972).

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

L'articolo 7, D.L. 73/2022, interviene sulla validità dell'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.

In particolare, viene disposto che tale attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

DERIVAZIONE RAFFORZATA

Con l'articolo 8, che ha recentemente modificato l'articolo 83, TUIR, vengono introdotti alcune semplificazioni normative quanto alla redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.

In particolare:

- viene esteso anche alle micro imprese l'applicazione del principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile a bilancio (vedi anche il principio della prevalenza della sostanza sulla forma) in deroga alle norme del TUIR; resta inteso che tale disposizione si applica soltanto alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, fermo restando la presenza di dubbi interpretativi quanto all'applicazione di tale principio per le micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- si dispone che il principio di "derivazione rafforzata" vale anche ai fini fiscali (pertanto, seguendo i principi contabili) anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (es. sopravvenienze). Tale previsione non si applica ai componenti negativi di reddito (es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998;
- si prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini dell'IRAP. Tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal comma 8 dell'articolo 2, D.P.R. 322/1998.

Le novità sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Le prossime scadenze



16 agosto 2022

IVA

Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali/mensili per operare la liquidazione relativa al trimestre/mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 20^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

INPS ARTIGIANI COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 2^a rata del contributo fisso minimo per il 2022.

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022, devono effettuare il versamento della relativa rata.

20 agosto 2022

ENASARCO

Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2022.

22 agosto 2022

IMPOSTE DIRETTE

Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione

dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.

IRAP 2022

Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.

DIRITTO CCIAA

Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

INPS

Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione.

30 agosto 2022

IMPOSTE DIRETTE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, per coloro che non hanno optato per il regime della cedolare secca.

31 agosto 2022

ELENCHI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
